

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013
41/2013/E/COM

AVVIO DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI BONUS ELETTRICO E GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05) e, in particolare, l'articolo 1, comma 345-duodecies (aggiunto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 190) e l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06) e, in particolare, i commi 362, 363, 364 e 365;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito d.P.C.M 20 luglio 2012);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, recante "Individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto ministeriale 13 gennaio 2011);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08, successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione GOP 45/08) e il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 350/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 350/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e di contemperare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Autorità può condurre specifiche analisi di approfondimento con riferimento allo stato di attuazione dei propri provvedimenti;
- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente disagiati e per quelli in gravi condizioni di salute (di seguito richiamato anche come: bonus elettrico);
- con il decreto legge 185/08, le misure di cui al decreto 28 dicembre 2007 sono state estese alle forniture di gas naturale e tali previsioni sono state differenziate in funzione della numerosità dei componenti del nucleo familiare;
- con il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, sono state individuate le apparecchiature medico – terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 prevede, altresì, all’articolo 5, comma 3, che l’Autorità monitori gli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto, informandone, con cadenza annuale, i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, della Famiglia e della Solidarietà Sociale, al fine dell’adozione di disposizioni modificative e integrative;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l’Autorità ha adottato le modalità applicative per il bonus elettrico, prevedendo l’avvio del regime di compensazione per il bonus per disagio economico da ottobre 2008, in forma transitoria per il bonus per disagio fisico. Con deliberazione 350/2012/R/elt, l’Autorità, a seguito del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, ha adottato le misure definitive anche per il bonus per disagio fisico in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, andando ad integrare l’Allegato A della medesima deliberazione ARG/elt 117/08;

- con deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha adottato le modalità applicative per la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito richiamato anche come: bonus gas), prevedendo l’avvio del regime di compensazione a novembre 2009;
- le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 prevedono che annualmente i distributori ed i venditori debbano comunicare all’Autorità i corrispettivi rispettivamente accreditati ed erogati ai clienti finali a titolo di bonus elettrico e bonus gas, per consentire all’Autorità medesima di vigilare sulla corretta applicazione della regolazione e sono già disponibili tre raccolte per il settore elettrico e una raccolta per il settore gas;
- nell’ambito della Convenzione Autorità – Anci, vengono annualmente definite le priorità di sviluppo del Sistema informatico per l’ammissione alla compensazione (di seguito: SGate) in funzione delle modifiche ed integrazioni della regolazione vigente e al fine di assicurare che le funzionalità di SGate siano sempre coerentemente adattate ed efficacemente implementate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le Associazioni dei consumatori domestici hanno più volte segnalato l’opportunità, anche ai fini di una revisione del sistema delle compensazioni, di approfondire le ragioni di un numero di richieste per il bonus elettrico e il bonus gas tendenzialmente inferiore a quanto prospettato al momento dell’avvio, paventando una scarsa conoscenza da parte dei consumatori dei loro diritti, nonostante le campagne informative nazionali attuate contemporaneamente all’avvio dei sistemi di compensazione, le informazioni comunque continuativamente disponibili sui siti dell’Autorità e dell’Anci, nonché la possibilità di contattare il numero verde dello Sportello per il consumatore di energia;
- dalle informazioni già presenti su SGate emerge che non tutti i clienti, che hanno avuto accesso al bonus gas o elettrico almeno una volta, hanno poi provveduto a richiederne il rinnovo;
- le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 sono state progressivamente aggiornate e attuate anche attraverso determinazioni degli uffici dell’Autorità e istruzioni tecniche agli operatori e ai Comuni che devono interfacciarsi con SGate;
- il d.P.C.M 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità, nel definire il regime tariffario preveda *“forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge”* e la deliberazione 585/2012/R/idr ha rinviato a successivo provvedimento, previa consultazione preventiva, l’introduzione del c.d. *“bonus acqua”* per gli utenti del servizio idrico in condizioni economiche disagiate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare una indagine conoscitiva finalizzata:
 - a verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus da parte delle imprese di distribuzione e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale;

- individuare la presenza di possibili aree di criticità nel processo di riconoscimento e corresponsione dei bonus ai clienti finali beneficiari e negli strumenti di diffusione dell'informazione sulle modalità di accesso al bonus;
- identificare possibili aree di efficientamento nelle modalità di corresponsione, anche al fine di facilitare l'eventuale attuazione delle misure che verranno definite per la corresponsione del c.d. "bonus acqua";
- raccogliere maggiori informazioni sulla condizione di povertà energetica dei clienti vulnerabili;
- segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili;
- sia altresì opportuno procedere ad una sistematizzazione della regolazione, ormai stratificata in una pluralità di provvedimenti, con la definizione di testi integrati di più facile consultazione

DELIBERA

1. di avviare una indagine conoscitiva al fine di:
 - a. verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus da parte delle imprese di distribuzione e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale;
 - b. individuare la presenza di possibili aree di criticità nel processo di riconoscimento e corresponsione dei bonus ai clienti finali beneficiari e negli strumenti di diffusione dell'informazione sulle modalità di accesso al bonus;
 - c. identificare possibili aree di efficientamento nelle modalità di corresponsione, anche al fine di facilitare l'eventuale attuazione delle misure che verranno definite per la corresponsione del c.d. "bonus acqua";
 - d. raccogliere maggiori informazioni sulla condizione di povertà energetica dei clienti vulnerabili
 - e. segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili;
2. di stabilire che nell'ambito dell'indagine, qualora ritenuto opportuno, possano essere:
 - a. acquisiti dagli operatori dati e informazioni ritenuti utili, ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità;
 - b. pubblicati documenti di ricognizione, anche al fine di acquisire un riscontro da tutti i soggetti interessati;
 - c. convocati incontri tecnici per approfondimenti specifici;
3. di attribuire la responsabilità dell'indagine conoscitiva al Direttore della Direzione Consumatori ed Utenti, in collaborazione, per quanto di competenza, con la Direzione Infrastrutture e con l'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici;
4. di prevedere che l'indagine, di cui al precedente punto 1, sia conclusa entro il 30 settembre 2013;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti di predisporre, entro il 31 luglio 2013, un Testo Integrato della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni